



COMUNE DI BONDENO

Provincia di Ferrara

DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO CONTADINO DENOMINATO
“MERCATO CONTADINO DEI SAPORI MATILDEI”
RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

ai sensi del Decreto del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007
*“Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati
riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”*

*Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 26 Febbraio 2009 e
modificato con deliberazioni n. 83 del 25 novembre 2010, n. 17 del 14 marzo 2011 e n. 94 del 17
settembre 2015*

INDICE

Art. 1 - Istituzione del mercato contadino

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 -Finalità del disciplinare di mercato

Art. 4 - Gestione del mercato

Art. 5 - Ubicazione del mercato

Art. 6 - Svolgimento ed orario del mercato

Art. 7 - Ammissione al mercato e assegnazione degli spazi di vendita

Art. 8 - Prodotti agricoli in vendita

Art. 9 - Vendita ed altre attività consentite

Art. 10 - Modalità di vendita

Art. 11 - Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

Art. 12 - Compiti del soggetto gestore autorizzato

Art. 13 - Disciplina amministrativa e controlli

Art. 14 - Sanzioni, cause di estromissione dell'imprenditore agricolo dal mercato e revoca
dell'autorizzazione al soggetto gestore

Art. 15 - Soppressione del mercato

Art. 16 - Concessione di suolo pubblico e autorizzazione

Art. 17 - Privacy

Art. 1. Istituzione del mercato contadino

1. E' istituito il mercato riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli denominato "**Mercato contadino dei sapori matildei**" (*d'ora in poi mercato*) del Comune di Bondeno per la vendita di prodotti agricoli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola, freschi e trasformati ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione.
2. Il mercato è normato in base al Decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali del 20/11/2007 ed è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

Art. 2. Obiettivi

1. L'istituzione del mercato è finalizzata a conseguire i seguenti obiettivi:
 - promuovere i prodotti tipici del territorio locale;
 - favorire lo sviluppo locale del settore agricolo, valorizzando le risorse territoriali disponibili per tutelare l'ambiente, curare il paesaggio e migliorare la qualità della vita in campagna;
 - garantire la qualità dei prodotti, favorendo tutte le iniziative che garantiscano il consumatore e facilitino la sua libertà di scelta alimentare (*trasparenza delle etichettature, garanzia sull'origine dei cibi e sui trattamenti fitosanitari, vigilanza sulla pubblicità dei prodotti agroalimentari*);
 - contenere i prezzi al consumo dei prodotti venduti creando un canale alternativo, corto, alla filiera tradizionale;
 - ridurre l'inquinamento atmosferico derivante dal trasporto delle merci;
 - attraverso attività culturali, didattiche e dimostrative da realizzare nell'ambito del mercato, promuovere l'informazione al consumatore circa le caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita, e sulle peculiarità del territorio di produzione e dell'economia animando nello stesso tempo la vita sociale del Comune.

Art. 3. Finalità del disciplinare di mercato

1. Il presente disciplinare di mercato regola le modalità di vendita e di partecipazione al mercato contadino di Bondeno riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, garantendo agli stessi di operare in un contesto idoneo nel rispetto di regole comportamentali certe.

Art. 4. Gestione del mercato

1. L'organizzazione e la gestione del mercato è affidata ad un soggetto terzo (*d'ora innanzi denominato "soggetto gestore"*) autorizzato con apposito atto, che ha il compito di osservare e far osservare le disposizioni del presente disciplinare.
2. L'affidamento al soggetto gestore di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 20/11/2007 è di competenza del dirigente del settore competente, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse che tenga conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 1. Associazioni ed organismi senza scopo di lucro;

2. Esperienza e professionalità maturata nell'organizzazione di fiere, mercati ed altre manifestazioni per la commercializzazione di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
3. Qualità del progetto in termini di scelte operative ed organizzative, didattiche, e dimostrative offerte.

In caso di parità - sorteggio.

Le richieste saranno valutate da apposita Commissione nominata dal dirigente del settore comunale competente.

(Il comma 2 è stato aggiunto con D.C.C. n. 94 del 17/09/2015)

Art. 5. Ubicazione del mercato

1. Il mercato contadino è ubicato in Bondeno capoluogo, Piazza Garibaldi e Viale Repubblica nelle seguenti aree:
 - dal 21 gennaio al 14 giugno, nell'area n. 1 nel listone centrale di Piazza Garibaldi
 - dal 15 giugno al 20 gennaio, nell'area n. 2 nel secondo listone di Viale Repubblicaed è costituito da spazi per la vendita localizzati nelle aree sopra citate, evidenziate nella planimetria allegata al presente disciplinare.

(Articolo modificato con D.C.C. n. 83 del 25/11/2010, n. 17 del 14/03/2011 e n. 94 del 17/09/2015)

Art. 6. Svolgimento ed orario del mercato

1. Il mercato contadino di Bondeno si svolge nella giornata del sabato.
2. In occasione di particolari festività e/o manifestazioni il mercato potrà svolgersi, in accordo con l'Amministrazione Comunale, anche in altri luoghi e giorni. Durante il periodo di svolgimento delle fiere di Bondeno, San Giovanni Battista e Ottobre, il mercato sarà spostato in altre aree individuate dal Comune in accordo con il soggetto gestore.
3. Gli orari di vendita e le disposizioni concernenti l'accesso sono stabilite con ordinanza del sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 previa consultazione col soggetto gestore.

(Il comma 2 dell'art. 6 è stato modificato con D.C.C. n. 17 del 14/03/2011)

Art. 7. Ammissione al mercato e assegnazione degli spazi di vendita

1. Sono ammessi al mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n. 296.
2. I soggetti ammessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del D.lgs. 18/5/2001 n. 228 e aver presentato al Comune di Bondeno la comunicazione d'inizio attività prevista dal D.Lgs. 18/5/2001 n. 228 sulla modulistica predisposta dallo stesso Comune o su modulistica a questa equivalente, corredata da dichiarazione di impegno

al rispetto delle disposizioni stabilite dal presente disciplinare; detta comunicazione d'inizio attività, se corredata dall'autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 228/2001 e dalla suddetta dichiarazione d'impegno, ha efficacia immediata.

3. L'azienda agricola o, in caso di società, le aziende agricole dei soci devono essere ubicate nel territorio della Provincia di Ferrara, o nel territorio di comuni anche di province diverse purché la distanza stradale dal Comune di Bondeno non sia superiore a quaranta chilometri, con riferimento alla sede principale risultante dal Registro delle Imprese.
4. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell'impresa, o dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
5. La domanda di partecipazione al mercato dovrà essere presentata presso la sede del soggetto gestore.
6. In sede di prima assegnazione degli spazi di vendita si applicheranno i seguenti parametri che determineranno una graduatoria delle aziende che potranno partecipare al mercato:

Parametro	Punteggio
Sede dell'azienda agricola nel Comune di Bondeno	20 punti
Sede dell'azienda agricola fuori dal Comune di Bondeno e comunque nell'ambito territoriale previsto al comma 3	10 punti
(In caso di aggregazione di aziende per l'assegnazione di un unico posteggio, il punteggio relativo all'ubicazione della Sede dell'azienda agricola verrà attribuito esclusivamente all'azienda che avrà il maggior punteggio. Esempio n. 1: n. 3 aziende aggregate di cui una con sede nel Comune di Bondeno e n. 2 fuori dal Comune di Bondeno ma comunque nell'ambito territoriale definito: punteggio attribuito n. 20 punti Esempio n. 2: n. 3 aziende aggregate con sede fuori dal Comune di Bondeno ma comunque nell'ambito territoriale definito: punteggio attribuito n. 10 punti)	
Imprese che vendono prodotti biologici o prodotti protetti da marchi di tutela	15 punti
Aziende che si aggregano per richiedere l'assegnazione di un unico posteggio con la garanzia di mantenere la costante partecipazione al mercato durante tutto l'anno tramite turnazioni decise fra le parti <i>(In tal caso non è attribuibile il punteggio previsto al punto successivo)</i>	12 punti
Durata dell'impegno alla partecipazione al mercato <i>(Punteggio attribuibile qualora non ricorra la condizione del punto precedente)</i>	1 punto per ogni mese, per un massimo di 12 punti
Offerta di prodotti non ancora disponibili al mercato	10 punti
A parità di punteggio, ordine cronologico di presentazione della domanda	

7. Gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato possono essere assegnati direttamente alle aziende agricole che seguono nella graduatoria. Non sono previste diverse operazioni di spunta o assegnazione temporanea.

8. Gli spazi di vendita che si rendono liberi sono assegnati mensilmente alle aziende agricole che seguono nella graduatoria. Qualora la graduatoria sia stata esaurita, sarà redatta una nuova graduatoria delle domande pervenute in conformità ai parametri previsti al comma 6.
9. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può occupare un solo spazio di vendita.
10. La partecipazione al mercato da parte delle aziende agricole è gratuita, fatto salvo il concorso alle spese organizzative, di gestione e di promozione del mercato sostenute dal soggetto gestore, come previsto al successivo art. 11, comma 4.

(Il comma 10 è stato aggiunto con D.C.C. n. 94 del 17/09/2015)

Art. 8. Prodotti agricoli in vendita

1. Possono essere posti in vendita solo prodotti freschi o trasformati di aziende agricole che abbiano sede nell'ambito territoriale definito al precedente articolo 7, comma 3.
2. Nel mercato è ammessa esclusivamente la vendita di prodotti ottenuti nell'esercizio della propria attività; è vietato vendere prodotti acquistati da terzi.
3. Tutti i prodotti posti in vendita devono essere conformi alla disciplina vigente in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della normativa vigente per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
4. I prodotti posti in vendita devono essere tipici del territorio ed essere assolutamente di stagione se si tratta di prodotti freschi, mentre se si tratta di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 18/05/2001, n. 228. *(Questo significa che se un'azienda vuol vendere salami deve dimostrare di avere un allevamento di suini)*
5. Qualora la produzione e/o la trasformazione non avvenga in azienda, l'imprenditore agricolo dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.
6. In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini ed i prodotti da agricoltura biologica.

Art. 9. Vendita ed altre attività consentite

1. Nell'ambito del mercato, oltre alla vendita dei prodotti agricoli, sono ammesse:
 - a. attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, concordate con l'ente comunale e organizzate dal soggetto gestore in accordo con gli imprenditori agricoli;
 - b. la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata, (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari) nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
2. Non è ammessa attività di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli sul posto da parte degli imprenditori agricoli.

Art. 10. Modalità di vendita

1. Nell'area del mercato contadino la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato dal soggetto gestore a ciascun operatore, utilizzando in ogni caso le strutture di cui si è dotato lo stesso soggetto gestore in accordo con l'Amministrazione Comunale.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori agricoli non possono sostare nell'area del mercato.
3. In ogni caso gli operatori devono:
 - a. assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento;
 - b. agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario prestabilito.
4. Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività di cui agli articoli 8 e 9 devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Capitolo 3 dell'allegato 2 del Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004.
5. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
6. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo per unità di misura, secondo le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. 6/9/2005, n. 206 "*Norme a tutela del consumatore*", mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
7. Purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita nel rispetto comunque delle norme di inquinamento acustico.

(Il comma 2 dell'art. 10 è stato modificato con D.C.C. n. 17 del 14/03/2011)

Art. 11. Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

1. Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente disciplinare nonché delle seguenti disposizioni:
 - a. esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
 - b. osservare eventuali disposizioni dell'Amministrazione Comunale riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
 - c. utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque, non inquinanti;
 - d. osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale;
 - e. lasciare pulito e sgombro da rifiuti lo spazio occupato e le aree circostanti al termine del mercato;

- f. aderire ad iniziative di promozione del mercato riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente consumatore, che consentano di far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali:
 - visite dell'azienda per far assistere il cliente consumatore ad attività specifiche quali ad esempio la mungitura, l'alimentazione degli animali, la raccolta e la trasformazione dei prodotti, trasformazione;
 - incontri con le scuole;
 - attività specifiche simili tese ad assicurare l'attenzione alle esigenze del consumatore;
 - g. essere in possesso della comunicazione d'inizio attività di cui al D.Lgs. n. 228/2001 e della notifica ai fini della registrazione di impresa del settore alimentare di cui al Regolamento CE 852/04;
 - h. rispondere per danni causati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi, nell'ambito dell'utilizzo del posteggio.
2. Ogni azienda per esigenze di arredo e di uniformità di immagine, dovrà utilizzare i colori ed il materiale promozionale (borse, cappellini, grembiuli, tovaglie, ecc.) concordato fra il soggetto gestore ed il Comune.
3. L'operatore potrà interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:
- a. in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
 - b. per cessazione dell'attività agricola;
 - c. per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione;
- Potrà comunque rinunciare alla partecipazione con un preavviso di mesi uno.
4. Le aziende partecipanti sono tenute a concorrere alle spese organizzative, di gestione e di promozione del mercato contadino sostenute dal soggetto gestore.

Art. 12. Compiti del soggetto gestore autorizzato

1. Competono al soggetto gestore autorizzato:
- a. l'ammissione alla partecipazione al mercato contadino unicamente dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 7 del presente disciplinare e la loro estromissione;
 - b. la vigilanza affinché gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
 - c. l'organizzazione della pubblicità del mercato e di iniziative promozionali e pubblicitarie, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e previo patrocinio delle stesse;
 - d. l'organizzazione di attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
 - e. l'elaborazione di proposte rivolte all'Amministrazione Comunale sul funzionamento del mercato;
 - f. l'organizzazione di iniziative riguardanti momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente consumatore, che consentano di far conoscere il percorso

dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari;

g. l'adesione ad iniziative di promozione del mercato organizzate dal Comune di Bondeno.

2. Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto gestore o i singoli operatori possano arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto gestore è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni; in caso contrario ne risponde in proprio.

Art. 13. Disciplina amministrativa e controlli

1. L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

2. Il mercato contadino è soggetto all'attività di controllo del Comune che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato decreto e del presente disciplinare.

Art. 14. Sanzioni, cause di estromissione dell'imprenditore agricolo dal mercato e revoca dell'autorizzazione al soggetto gestore

1. Ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs 267/2000, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", le violazioni alle disposizioni previste dal presente disciplinare commesse dai soggetti ammessi alla vendita nel mercato sono sanzionate con il pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00 secondo la disciplina prevista dal "Regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di settore" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 26 giugno 2003.

E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le violazioni previste da altre specifiche norme vigenti.

2. La violazione di una o più delle disposizioni del disciplinare del mercato ripetuta per più di tre volte nell'arco di un anno del mercato o l'assenza dal mercato non giustificata per n. 3 edizioni nell'arco dell'anno solare comportano l'estromissione dell'operatore dal mercato stesso.

3. E' giustificata l'assenza dal mercato se comunicata al soggetto gestore entro le ore 13,00 del giorno precedente. Non si considera assente l'imprenditore che non partecipa al mercato in caso di eventi atmosferici particolarmente avversi che abbiano determinato l'assenza di almeno il 60% dei soggetti ammessi al mercato.

4. In caso di accertamento di più violazioni degli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare commesse dagli operatori che partecipano al mercato contadino, il Comune ne dà notizia al soggetto autorizzato che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. L'accertamento di ulteriori violazioni dopo tale comunicazione, oltre che ai fini di cui al comma 2, viene considerata come violazione degli obblighi del soggetto autorizzato ai fini della revoca dell'autorizzazione.

5. Gravi e persistenti violazioni agli obblighi specificamente imposti dal presente disciplinare commesse dal soggetto autorizzato allo svolgimento del mercato contadino possono comportare la revoca dell'autorizzazione.

6. E' disposta la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferiore a cinque.

Art. 15. Soppressione del mercato

1. Qualora l'Amministrazione Comunale accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati il mercato potrà essere soppresso.

Art. 16. Concessione di suolo pubblico e autorizzazione

1. La concessione di suolo pubblico per l'intera area di mercato da rilasciare al soggetto gestore, così come l'autorizzazione allo svolgimento del mercato avranno durata quinquennale.
2. La concessione di suolo pubblico è rilasciata in esenzione dal pagamento del canone.

(Articolo modificato con D.C.C. n. 94 del 17/09/2015)

Art. 17. Oneri a carico del Comune e del soggetto gestore

1. Sono a carico del Comune le spese per la fornitura dell'energia elettrica, mentre sono a carico del soggetto gestore le eventuali spese per la pulizia dell'area al termine delle operazioni di vendita, nonché le spese di gestione per il funzionamento del mercato e le spese sostenute per le iniziative previste al precedente art. 12.

(L'art. 17 è stato aggiunto con D.C.C. n. 94 del 17/09/2015)

Art. 18. Privacy

1. Ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" il titolare del trattamento per la raccolta dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla manifestazione è il soggetto gestore.

(L'art. 18 è stato rinumerato con D.C.C. n. 94 del 17/09/2015)